



## Segreteria Provinciale Vicenza

Via Carducci 23 - 36100 - Vicenza Tel.0444-228835/36 fax 0444-547361  
e-mail: [cislscuola\\_vicenza@cisl.it](mailto:cislscuola_vicenza@cisl.it)

---

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  
ALL'ALBO SINDACALE

### **PENSIONI**

L'INPDAP ha emanato la [circolare n. 16/2011](#) contenente indicazioni in merito alle innovazioni introdotte dal decreto-legge 138/2011 in materia previdenziale.

La circolare prende in considerazione in particolare i seguenti punti:

- Nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici per il personale della scuola
- Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto

#### **Nuove decorrenze**

La circolare si limita a richiamare i contenuti generici dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 138/2011, affermando che *«per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a partire dal 1° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico avverrà al primo settembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti»*. La formulazione, estesa in via generale a tutte le tipologie di cessazione, si pone in contrasto con quanto si può evincere dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto 138, nella quale il differimento dell'accesso al trattamento pensionistico riguarda soltanto coloro che lasciano il servizio per dimissioni avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità (quote), **mentre non tocca coloro che maturano il diritto a pensione di vecchiaia (65 anni di età) o che cessano per raggiunti limiti di servizio (40 anni di anzianità contributiva)**.

**Ricordiamo peraltro che resta in vigore la normativa previgente per coloro che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2011: costoro conservano il diritto a cessare dal servizio alla data del 1° settembre 2012.**

#### **TFS – TFR**

Dopo aver precisato che le nuove disposizioni riguardano tutte le forme di trattamento di fine rapporto erogate dall'INPDAP (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio e TFR), la circolare individua i nuovi termini di liquidazione dei trattamenti in questione con riferimento alle diverse cause di cessazione dal servizio. Questi sono così definiti:

### **Cessazione per inabilità o decesso**

In tali circostanze continua ad applicarsi il termine breve (al massimo **105** giorni) per la liquidazione della prestazione.

### **Raggiungimento limite di età o di servizio**

Nei casi in esame l'Inpdap **non può procedere** alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi **sei mesi** dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione **entro 3 mesi**. Decorso questi due periodi (complessivamente pari a **270** giorni) sono dovuti gli interessi.

### **Dimissioni volontarie e recesso del datore di lavoro**

Nei casi rientranti nel termine in esame l'Inpdap **non può procedere** alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, **durante i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro**. Scaduto il termine, l'istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorso questi due periodi (**complessivamente pari a 27 mesi**) sono dovuti gli interessi.

### **I nuovi termini non si applicano**

- ai lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) **prima del 13 agosto 2011**;
- al personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

Per il personale interessato dalle deroghe, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

- 1) **105 giorni** per le cessazioni dal servizio **per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio** previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici ed il collocamento a riposo d'ufficio disposto dall'amministrazione di appartenenza) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'**estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato** per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- 2) **6 mesi (+ 3 mesi)** per tutte le altre casistiche.

Vicenza, 14/11/2011